

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI e PERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1969

Norme di attuazione e di interpretazione del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 889, relativo
ai concorsi per insegnanti nelle scuole per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole sanare, in modo definitivo e completo, la situazione di grave disagio in cui sono venuti a trovarsi gli insegnanti delle scuole elementari speciali statali per ciechi a causa della tardiva stanziazione delle scuole elementari per ciechi, disposta soltanto con legge 26 ottobre 1952, n. 1463, e della successiva inadempienza regolamentare della legge stessa.

Per chiarire appieno la portata ed il significato del nostro progetto, riteniamo utile osservare quanto segue.

1. — Il regolamento della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1967, n. 889, e per conseguenza non è stato finora possibile il normale svolgimento di concorsi magistrali per le predette scuole elementari statali per ciechi.

Non a tutto valse la sanatoria conseguente alla legge del 3 marzo 1960, n. 190, che inquadrava nel ruolo speciale, di cui all'articolo 3 della citata legge del 26 ottobre 1952, n. 1463, i maestri incaricati presso le

scuole elementari speciali per ciechi con almeno un triennio di servizio. Infatti, la circostanza per cui il predetto regolamento è stato approvato in ritardo anche rispetto alla menzionata legge del 1960, ha nuovamente ripristinato la situazione *quo ante* per un certo numero di maestri le cui esigenze è doveroso oggi soddisfare perchè danneggiati dalla carenza legislativa.

Ora, anche se, come sembra, il Ministero della pubblica istruzione intende indire appositi concorsi a norma del regolamento precitato, appare chiaro che tale strumento esecutivo, entrato in vigore ben 15 anni dopo la legge cui si riferisce, non può assolutamente normalizzare una situazione che è caratterizzata da un effettivo nocimento subito dagli insegnanti delle scuole per ciechi. Infatti, la persistente inosservanza della norma di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, ha determinato una preoccupante incertezza di posizione e di orientamento per gli insegnanti incaricati che in sostanza non hanno potuto conseguire una stabile sistemazione in condi-

zioni di normalità. Del resto, il precitato regolamento non è in grado nemmeno di applicare integralmente le disposizioni contenute nella menzionata legge del 26 ottobre 1952, n. 1463. Conseguentemente, anche se non si ritenga di dover soprassedere all'espletamento del concorso in programma per effetto del più volte ricordato regolamento, si rende indispensabile un provvedimento come quello che presentiamo per cui si compia finalmente un atto di completa equiparazione e di totale superamento delle precedenti carenze legislative e regolamentari.

Pertanto l'articolo 1 del presente disegno di legge opportunamente consente ai maestri privi della vista, in servizio da almeno cinque anni con qualifica non inferiore a distinto, di normalizzare la propria posizione, offrendo l'occasione di un concorso speciale con il solo colloquio, ritenendo valido al fine della preparazione il lungo periodo di insegnamento e soprattutto il possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole per ciechi rilasciato al termine di un corso biennale. Del resto, una prassi analoga è stata instaurata già dalla legge 574 del 25 luglio 1966 per gli insegnanti incaricati, in servizio nelle scuole elementari per vedenti.

Si è voluto inoltre prendere in considerazione, sempre all'articolo 1, la posizione di quegli insegnanti che, attualmente in servizio, sono stati manifestamente danneggiati dalla sospensione dei corsi di specializzazione, verificatasi fra il 1960 e il 1965, in attesa della riorganizzazione della scuola di metodo per la specializzazione dei maestri delle scuole per ciechi « Augusto Romagnoli », ora divenuta « Istituto statale Augusto Romagnoli per la specializzazione degli educatori dei fanciulli minorati alla vista ». Infatti, tali insegnanti hanno potuto conseguire il titolo di specializzazione all'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi soltanto nel 1966 e di conseguenza potrebbero trovarsi nella condizione di non usufruire dei benefici della presente legge se non venisse approvata la disposizione che li riguarda.

È ovvio poi che la partecipazione al menzionato concorso speciale, come previsto dall'articolo 1, dovrà essere consentita ai privi di vista a prescindere dai limiti di età, giacché le lamentate carenze legislative e regolamentari hanno reso praticamente inoperante ed illegittima qualsiasi limitazione in merito. Per la stessa ragione, sempre ai fini della partecipazione a detto concorso, potrà ritenersi sufficiente l'idoneità conseguita in concorsi precedenti.

Considerato infine che, con ogni probabilità, nel corso dell'*iter* parlamentare della presente legge, si espletterà il concorso indetto sulla base del già menzionato regolamento n. 889 e che, presumibilmente, alcuni insegnanti ora in servizio in qualità di incaricati non potranno parteciparvi per superati limiti di età o non potranno superarlo e che, ciò nonostante, i posti disponibili saranno comunque assegnati, non è da escludere che il concorso speciale non possa effettuarsi alla scadenza prevista all'articolo 1 appunto per mancanza di posti disponibili. In tal caso è giusto prevedere, nei termini proposti all'articolo 2 del presente disegno di legge, il rinvio di tale concorso speciale per dare concreta attuazione al progetto di normalizzazione di una situazione veramente precaria e abnorme sotto molteplici punti di vista.

2. — Le norme di cui agli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge non costituiscono novità di rilievo e risultano semplicemente una logica conseguenza dei presupposti già illustrati.

3. — In analogia a quanto già previsto per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole elementari per vedenti dalla legge 574 del 25 luglio 1966, si è ritenuto (articolo 5) giusto proporre, per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole elementari statali per ciechi, l'istituzione di una graduatoria permanente provinciale speciale per coloro che conseguono l'idoneità a seguito di regolari concorsi indetti a norma del ripetuto regolamento 889 del 25 luglio 1967. La relativa disposizione non è innovativa, ma si limita a superare una involontaria lacuna della ricordata legge 574.

4. — Con gli articoli 6 e 7 del presente disegno di legge si intende risolvere sul piano giuridico una situazione particolarmente grave per le conseguenze umane e sociali da essa determinate nei confronti di quei maestri che, successivamente al conseguimento dell'immissione nel ruolo normale delle scuole elementari statali, contraggano cecità e vengano a trovarsi nella dolorosa circostanza di dover abbandonare l'insegnamento spesso ancora nel pieno delle energie mentali e nell'impegno di responsabilità sociali e familiari. Le relative disposizioni, del resto, non introducono elementi normativi di disturbo nè implicano una maggiorazione dell'onere sostenuto dallo Stato.

5. — Per quanto concerne il riconoscimento per intero e a tutti gli effetti del servizio pre-ruolo, di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge, si deve rilevare innanzitutto che dopo l'estensione dell'obbligo scolastico ai fanciulli privi della vista, disposta con regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, furono istituite presso gli istituti per ciechi scuole elementari parificate. L'incarico di insegnamento venne affidato fino da allora a personale in possesso del necessario titolo di studio e della specializzazione. Purtroppo, per una concomitanza di molteplici circostanze, non ultima delle quali l'interruzione di ogni attività nel periodo bellico, non si poté procedere alla trasformazione di dette scuole in scuole statali come sarebbe stato logico e indispensabile.

Sta di fatto comunque che gli insegnanti delle precitate scuole elementari parificate svolgevano un compito essenziale per l'assolvimento di un preciso obbligo sancito dallo Stato.

In conseguenza di ciò, appare chiaro e doveroso che ai predetti docenti venga riconosciuto per intero e a tutti gli effetti il servizio non di ruolo. Infatti essi, se le scuole fin dall'atto della loro istituzione fossero state statizzate, avrebbero potuto partecipare a regolari concorsi iniziando una progressione di carriera in condizioni del tutto normali. Ora, tenuto presente che la statizzazione è avvenuta invece soltanto a seguito della legge n. 1463, del 26 ottobre 1952, e rilevate le carenze regolamen-

tari successive alla legge medesima, che hanno ulteriormente aggravato la posizione degli insegnanti in servizio delle scuole elementari per ciechi, l'approvazione della disposizione di cui all'articolo 8 si pone come provvedimento improrogabile ed irrinunciabile per la categoria. Del resto, nella passata legislatura l'argomento è stato già ampiamente dibattuto, anche in sede di Commissioni parlamentari, ed il Governo in carica aveva fornito affidamenti sul reperimento dei fondi necessari che ammontano a circa lire 38 milioni.

6. — L'estensione dell'indennità speciale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1002, del 3 settembre 1947, e successive modificazioni, ai direttori didattici delle scuole elementari per ciechi (art. 9) è un atto di doverosa equiparazione conseguenze ad un trattamento specifico previsto a torto soltanto per gli insegnanti.

7. — La disposizione contenuta nell'articolo 10 del presente disegno di legge è conseguente all'approvazione dell'articolo 8 e non può essere omessa per evidenti ragioni di equità.

8. — Com'è noto, i diplomati e i laureati che intendano dedicarsi all'insegnamento nelle scuole per ciechi sono tenuti a conseguire una specifica specializzazione senza la quale essi non possono nemmeno partecipare ai relativi concorsi. Considerato, pertanto, che tale specializzazione si ottiene a seguito di un corso di tirocinio biennale che può essere inteso come un periodo di perfezionamento e che ha le stesse caratteristiche dei corsi universitari, appare indispensabile un suo giuridico riconoscimento ai fini di cui all'articolo 11. In caso contrario si determinerebbe una sperequazione di trattamento che non troverebbe alcuna giustificazione.

Si ritiene che i motivi giuridici e morali che hanno suggerito il presente disegno di legge lo raccomandino sufficientemente alla attenzione degli onorevoli senatori che vorranno pertanto accoglierlo ed approvarlo nel testo proposto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà indetto un pubblico concorso speciale per titoli ed esami al quale potranno partecipare tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 889, esecutivo della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, abbiano prestato nelle scuole elementari statali per ciechi un servizio di almeno cinque anni in ciascuno dei quali sia stata riportata una qualifica non inferiore a distinto.

Al predetto concorso potranno partecipare anche quei candidati ciechi che abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, purchè siano in possesso dei titoli e del requisito di servizio previsti dal precedente comma.

Al concorso speciale saranno ammessi i maestri che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei precedenti concorsi a cattedre nelle scuole elementari statali per ciechi.

Al concorso potranno inoltre partecipare quei maestri privi di vista, in servizio alla entrata in vigore della presente legge, che hanno potuto conseguire il diploma di specializzazione all'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi, rilasciato dall'istituto statale « Augusto Romagnoli », soltanto nel 1966, indipendentemente dagli anni di servizio prestati, purchè non abbiano riportato qualifiche inferiori a distinto.

Art. 2.

Qualora non si possa procedere al concorso speciale entro i limiti di tempo previsti dal precedente articolo 1 per mancanza di posti disponibili, il concorso speciale medesimo verrà indetto entro due anni dalla scadenza indicata al precedente articolo 1 e sarà sostitutivo del concorso normale.

Art. 3.

Il concorso speciale consisterà di una sola prova orale comprendente una lezione pratica sorteggiata dai candidati almeno due ore prima dello svolgimento dell'esame.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza del metodo di lettura e scrittura « Braille », la conoscenza dei programmi e della metodologia delle scuole speciali per minorati della vista, dovrà possedere inoltre chiare e sicure conoscenze di legislazione scolastica, di igiene scolastica e di profilassi delle malattie visive.

Il programma dovrà essere integrato con la presentazione di almeno un'opera di uno scrittore che si sia occupato dei problemi inerenti alla pedagogia applicata ai minorati della vista, di un autore e di un'opera di letteratura italiana e di almeno due autori di letteratura per l'infanzia.

La conoscenza della pedagogia moderna e della metodologia contemporanea dovranno completare la preparazione dei candidati.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso speciale sarà composta come dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 889.

Art. 5.

I candidati che nei concorsi normali non risulteranno vincitori di cattedre, ma che conseguiranno ugualmente l'idoneità con un punteggio non inferiore nelle due prove a 7/10, saranno iscritti in una speciale graduatoria permanente provinciale per la scuola elementare statale per minorati della vista e ad essi sarà riservato il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nelle scuole stesse.

Per l'ammissione alla graduatoria permanente speciale si richiamano le norme previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 574.

Art. 6.

Gli insegnanti appartenenti al ruolo normale delle scuole elementari, che abbiano, successivamente all'immissione in ruolo, contratto cecità, purchè in possesso del diploma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, oppure dalla ex scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi con sede in Roma, saranno distaccati a domanda, per attività integrative, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, numero 1213, e successive modificazioni, presso la scuola elementare statale per ciechi della provincia sede di titolarità dell'insegnante o, in mancanza di istituti per ciechi nella provincia di titolarità, in quella viciniora in cui vi sia un istituto per ciechi con scuola elementare statale per ciechi.

Art. 7.

I maestri, di cui al precedente articolo, qualora non siano in possesso del diploma di specializzazione all'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi, saranno, a domanda, provvisoriamente distaccati presso la scuola elementare per ciechi annessa all'Istituto statale « Augusto Romagnoli » con sede in Roma, per il periodo necessario al conseguimento del predetto diploma di specializzazione.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso speciale previsto dalla presente legge, ai vincitori del primo concorso normale indetto per effetto del regolamento del 25 luglio 1967, n. 889, agli insegnanti già di ruolo, compresi quelli di musica e canto, in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi, nonchè ai direttori didattici di ruolo delle scuole predette, è riconosciuto per intero e a tutti gli effetti di progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e della corresponsio-

ne dell'indennità di buonuscita il servizio non di ruolo precedentemente comunque prestato.

Art. 9.

L'indennità speciale di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, e successive modificazioni, è estesa anche ai direttori didattici delle scuole elementari statali per ciechi.

Art. 10.

I benefici di cui al precedente articolo 8 sono estesi agli insegnanti inquadrati in ruolo per effetto delle leggi 26 ottobre 1952, n. 1463, e 3 marzo 1960, n. 190, e già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Il periodo di frequenza ai corsi di specializzazione per insegnanti ed educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, è riconosciuto ai fini del punteggio di servizio, della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e della corresponsione dell'indennità di buonuscita.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

È abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare in contrasto e incompatibile con la presente legge.